

On.le
CONSOB
Divisione Studi Giuridici
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

Via SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno

Bari, 31 luglio 2010

Oggetto: Bozza di comunicazione avente ad oggetto: Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.

Onorevole Commissione,

con la presente, Auctus S.r.l., società di consulenza specializzata nelle tematiche di *governance* delle aziende e nelle problematiche di *compliance*, in particolare del settore bancario e finanziario, con sede in Bari, Via Sparano 79, formula le proprie brevi osservazioni sulla bozza di comunicazione in oggetto.

- **Punto 1.4:** Viene precisato nella bozza che, «in linea con quanto affermato nel documento di esito delle consultazioni del 27 maggio 2006 ... nella categoria dei "dirigenti con responsabilità strategiche" si ritengono inclusi anche i componenti degli organi di controllo». Nutriamo notevoli perplessità su tale inclusione, sia per quel che riguarda la "continuità" della posizione della Commissione sul punto, sia sull'inclusione in sé, sia sull'ampiezza della categoria dei "componenti degli organi di controllo",.

Sotto il primo aspetto, ci permettiamo di sottolineare come la posizione espressa in un documento di "esito delle consultazioni", peraltro su temi del tutto differenti da quello trattato dalla comunicazione in oggetto, non debba essere necessariamente essere ripresa in un testo destinato ad incidere profondamente sulle regole di governo delle società emittenti.

Premessa quindi tale perplessità, non comprendiamo i motivi che conducano la Commissione all'assimilazione *tout court* tra soggetti aventi un ben definito ruolo aziendale con chi deve invece assicurare il controllo nelle forme di legge. E' noto, infatti, che lo IAS 24 intende per dirigenti con responsabilità strategiche quei

soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa, addirittura esplicitando l'inclusione di questi ultimi in detta definizione (dovendosi quindi dubitare, in assenza di quest'esplicita inclusione, che essi possano essere compresi *ipso jure*). Allargare ulteriormente la definizione, ricomprendendo persone che hanno esclusivamente funzioni di controllo e nessun potere in campo di pianificazione e, soprattutto direzione, sembra porsi in contrasto con la natura del principio¹. Oltretutto, parificare gli organi di controllo ai dirigenti strategici di una società sembra porsi in netto contrasto con il *trend* normativo affermatosi negli ultimi anni, che postula una sempre maggior differenziazione dei *checkers* rispetto ai *doers*, anche al fine di rafforzare l'indipendenza dei primi.

In ultimo, in relazione alla nozione di "organi di controllo", qualora codesta Onorevole Commissione intenda confermare l'orientamento secondo il quale tra i dirigenti strategici sono inclusi anche i componenti degli organi di controllo, riteniamo che sia utile sostituire alla terminologia "organi di controllo" il riferimento esplicito a collegio sindacale e consiglio di sorveglianza. Un diverso orientamento porrebbe il dubbio di una ricomprensione nella nozione di "organi di controllo" di altri organismi presenti – almeno potenzialmente – nel sistema di controllo delle società emittenti, creando ulteriori potenziali disorganicità (ad es., il fatto che diventino "*ipso facto*" dirigenti strategici i componenti interni di detti organismi, posizionati, nelle gerarchie aziendali, a livelli diversi rispetto ai dirigenti strategici propriamente detti).

- **Punto 6.1:** Non è chiaro se, in occasione delle revisioni periodiche delle procedure, o anche solo di modifiche sostanziali delle stesse, debba comunque essere ottenuto un parere da parte di un comitato di indipendenti e, in caso di risposta affermativa, di quale Comitato si tratti.

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo i più distinti saluti

Auctus S.r.l.
Dott.ssa Giovanna Di Gregorio
Amministratore Unico

¹ Per completezza, si ricorda che il principio recita, nella lingua inglese, "key management personnel", aumentando quindi la distanza rispetto a componenti di organi (quindi, non *personnel* in senso stretto) di mero controllo.